

www.formazione.ilssole24ore.com/85

**25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.**

Servizio clienti:  
tel. 02 (06) 3022.3247/3811  
business.school@ilssole24ore.com

**Gruppo24ORE**

# NORME E TRIBUTI

Domenica 3 Marzo 2013

Il Sole **24 ORE**

www.ilssole24ore.com • @24NormeTributi

www.formazione.ilssole24ore.com/85

**18° MASTER MARKETING, COMUNICAZIONE E DIGITAL STRATEGY**

MASTER FULL TIME  
MILANO, dal 20 MAGGIO 2013  
6 mesi di aula e 4 di stage

**Gruppo24ORE**

**DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE**

**LAVORO**  
Tra i disoccupati crescono i laureati e gli over 50

**SOCIETÀ E MODELLI ORGANIZZATIVI**  
Controlli complicati dalla legge anticorruzione

**231**  
Il decreto che punisce le società per i reati dei manager

**ESPERTO RISPONDE**  
Immobili: il costruttore sceglie tra Registro e Iva

**Diritto dell'economia.** Accolta a Napoli la prima azione collettiva contro un'impresa privata

## Class action a bersaglio

### Tour operator condannato a risarcire i clienti insoddisfatti

Giovanni Negri  
MILANO

Va a segno la prima class action privata in Italia. Il tribunale di Napoli con sentenza della XII sezione civile, n. 2195 del 18 febbraio 2013, ha accolto la richiesta di risarcimento presentata da un gruppo di cittadini che lamentava il danno per non avere potuto trascorrere la vacanza natalizia del 2009 secondo le condizioni assicurate dal tour operator. I giudici hanno riconosciuto 1.300 euro a testa a un buon numero di "vacanzieri" traditi, ma altri ne ha esclusi sulla base di un ragionamento giuridico fondato sull'identità delle posizioni fatte valere in giudizio.

Il caso approdato davanti al tribunale napoletano è a suo modo "classico". E vede la messa in commercio, distribuzione e pubblicizzazione di un pacchetto vacanze per il periodo da Natale a capodanno 2009 a Zanzibar (Tanzania). Soggiorno previsto in un resort con spa, palestra, piscina e giochi d'acqua. Nulla, o poco, di tutto questo a disposizione dei malcapitati aderenti alla proposta. All'inizio della vacanza, anzi, non c'era neppure il resort (in corso di ristrutturazione). Così, per alcuni giorni, alcuni degli acquirenti del pacchetto vennero ospitati in un lodge alternativo. Alternativo di nome e di fatto a quanto risulta dal testo della sentenza, perché del tutto privo di servizi come la spa, il frigo bar, il telefono, la cassaforte, la televisione e il collegamento wifi.

E anche al momento del trasferimento nell'agognato resort non che le cose fossero andate per il meglio, visto che pure questo si era rivelato di qualità

assai scadente e comunque inferiore rispetto a quanto pubblicizzato (anche qui niente spa, no ai giochi d'acqua, spiaggia senza docce e ombrelloni e invasa dalle alghe). Insomma, un disastro che, al momento del rientro in Italia, ha originato una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del tour operator. L'azione venne proposta da uno dei partecipanti alla vacanza con l'assistenza legale fornita dall'Unione consumatori nella forma di una class action, giudicata inizialmente ammissibile dal tribunale di Napoli.

All'azione si aggregarono poi molti degli altri partecipanti. Ed è su questi che si concentra l'intervento giuridicamente più rilevante del tribunale (che nel merito constata l'esistenza di un inadempimento contrattua-

le che il tour operator non è stato in grado di giustificare, rendendo naturale la condanna al risarcimento).

I giudici, infatti, inquadrano la fattispecie nella lettera a) dell'articolo 140 bis del Codice del consumo, che tutela i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che erano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica. Ed è proprio a questa identità (poi attenuata dalle successive modifiche normative che hanno introdotto invece il, leggermente, più sfumato concetto di omogeneità) che i giudici si richiamano per negare l'appartenenza alla classe nei confronti di un altro gruppo di partecipanti alla vacanza.

Per questi ultimi, infatti, non si può parlare di identità dei diritti (che deve essere tale, specifica la pronuncia, sia riguardo all'ansia riguardo al quantum del risarcimento, potendo cambiare solo, come ovvio, il riferimento a soggetti diversi). Nel caso, invece, degli aderenti all'azione che però sono stati esclusi dal risarcimento, la sentenza osserva che questi, preso atto della iniziale indisponibilità della struttura presso la quale doveva svolgersi l'intera vacanza, come per tutti gli altri, erano stati poi trasferiti in un'altra sistemazione, e al loro dire di categoria inferiore rispetto a quella prenotata. Di questa differenza però, anche davanti a contestazioni del tour operator, non erano stati in grado di fornire una prova, rendendo così, nei fatti, impossibile per i giudici procedere a un avvicinamento tra le posizioni e impedendo il pagamento dell'indennizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### LA SENTENZA

Quanto alla posizione degli interventori occorre premettere che, con riferimento all'oggetto delle azioni di classe, tre sono le situazioni, elencate dal comma 2 dell'articolo 140 bis del Codice del Consumo, che legittimano la richiesta di un risarcimento: il danno da contratto, il danno da prodotto ed il danno che potremmo definire da "antitrust". Nel primo caso (lettera a) la tutela è prevista dal predetto articolo come modificato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 in vigore dal 1° gennaio 2010 applicabile al caso di specie, per i "diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa

in una situazione identica...». Orbene, il richiamo all'identità delle posizioni, è stato interpretato, nelle poche pronunce giurisprudenziali in merito e dalla dottrina prevalente, nel senso di ritenere che vi sia identità di diritti solo laddove vi siano diritti coincidenti in tutti gli elementi costitutivi sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum del risarcimento, potendosi differenziare solo per il fatto che ineriscano a soggetti differenti. In tali casi, si è detto, quindi, che il giudice chiamato a verificare la sussistenza dell'identità dei diritti, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, dovrà accertare l'esistenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto (...). Tribunale di Napoli, sentenza n. 2195 del 2013

#### Il bilancio

##### LA CLASS ACTION PRIVATA

● Sinora, nell'ambito della class action privata introdotto nel nostro ordinamento a partire dal ferragosto del 2009, non si era ancora arrivati a una pronuncia di accoglimento delle ragioni dei consumatori e di condanna al risarcimento. L'anno scorso, il tribunale di Milano, dopo avere prima giudicato ammissibile l'azione, aveva bocciato nel merito la class action promossa contro la società farmaceutica che aveva messo in commercio test antinfluenzali fai-da-te

##### L'AZIONE «PUBBLICA»

○ L'azione collettiva contro i disservizi della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di ripristinare standard di efficienza ma non di ottenere un risarcimento, ha invece avuto una partenza migliore. Sono state accolte le class action promosse contro i ministeri dell'Istruzione e dell'Economia per il sovraffollamento scolastico ("classi pollaio") e quella contro la regione Basilicata per i ritardi nel dotare di Pec i cittadini che scelgono il digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione

#### LE INIZIATIVE

In edicola

Domani la guida alla certificazione energetica

#### LUNEDÌ

#### LE GUIDE DEL SOLE

N. 7  
Certificati energetici

Il certificato energetico è diventato ormai un documento obbligatorio per chiunque voglia vendere la propria casa o ottenere i benefici fiscali per i lavori legati al risparmio energetico o i contributi del conto termico. Non è più possibile infatti neanche autocertificare che l'immobile è nella classe più bassa (la «G»). Anche gli edifici nuovi sono tenuti a farlo per poter ottenere l'agibilità.

Il Sole 24 Ore in edicola lunedì offre ai lettori una guida pratica gratuita alla certificazione energetica degli immobili: dai casi in cui è obbligatoria, in base alla normativa nazionale e - quando presente - a quella regionale che spesso amplia i casi in cui è necessario possedere l'attestato, ai contenuti, ai requisiti da verificare per la scelta del professionista abilitato.

Da non sottovalutare il capitolo delle sanzioni, che possono essere applicate sia ai privati che ai professionisti in caso di mancata o non veritiera attestazione. Un approfondimento è anche dedicato ai requisiti nazionali e regionali che i tecnici devono possedere per avere la qualificazione.

#### DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini-Ceradi  
A cura di Valeria Panzironi

## Nelle partecipate da enti locali resta il nodo del lavoro

di Ilaria Rizzo

Dal 2008 si è assistito a una progressiva pubblicizzazione del rapporto di impiego presso le società partecipate dall'ente locale (articolo 18, Dl 112/2008)

Tuttavia la disciplina è profondamente diversa a seconda che si tratti di società strumentali o di società esercenti servizi pubblici locali. Per quanto attiene le società "in house" che svolgono servizi pubblici locali, la disciplina, anche per quanto attiene il personale, è quella dell'articolo 3-bis, Dl 138/2011, non toccata dalla pronuncia della Consulta 199/2012 (inapplicabilità del patto di stabilità).

La norma prevede che le società partecipate disciplinino i rapporti di lavoro, in ogni loro aspetto, dal reclutamento del personale alla progressione verticale del rapporto di impiego, in coerenza con i principi posti nel Testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, tali società risultano destinatarie delle disposizioni in tema di riduzione della spesa del personale, dettate dal patto di stabilità interno (articolo 76, Dl 78/2010).

Per quanto riguarda, invece, le società che gestiscono servizi strumentali, ex articolo 4, comma 1, Dl 95/2012, si è assistito a una totale assimilazione del rapporto di impiego a quello della pubblica amministrazione. Nello specifico, infatti, il comma 11, articolo 4, prevede il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti per gli anni 2013-2014, ivi compreso quello accessorio, che non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Per le società che svolgono servizi pubblici locali vigono i principi generali presenti sia nel Testo unico sul pubblico impiego che nel Dl 78/2010, rispetto ai quali si pone il problema della compatibilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Così non sembrano esserci problemi (anche ai sensi del comma 557, articolo 1, legge 296/2006, come riformulato dal comma 14, articolo 7, Dl 78/2010) all'applicazione degli scatti di anzianità e degli aumenti salariali previsti dai rinnovi contrattuali.

La nota del 7 gennaio del Ministero dello Sviluppo economico sembra abbracciare questa interpretazione quando afferma che dalla vigente legislazione non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva, né vincoli normativi a quella nazionale. Mentre la contrattazione collettiva, anche di secondo livello, e le stesse società nella gestione del personale incontrano un limite operativo: quanto alla contrattazione aziendale nelle eventuali direttive dell'ente controllante;

quanto ad entrambi nella disciplina delle assunzioni e delle progressioni verticali per cui è imperativo il ricorso alle procedure di evidenza pubblica. Per le società che gestiscono servizi strumentali, invece, insiste nell'ordinamento un'apposita norma che inibisce in via espressa, al pari del trattamento economico del pubblico dipendente, il riconoscimento di una serie di emolumenti, comportando l'adeguamento del trattamento retributivo, con conseguente disapplicazione dei relativi Ccnl di categoria.

L'operatore incontra molte difficoltà dovendosi tradurre in ambito privatistico le diversi componenti proprie del trattamento economico del pubblico dipendente. Un quesito non di poco conto che l'interprete si trova ad affrontare riguarda la nozione di «trattamento economico complessivo» di cui al comma 11, articolo 4, Dl 95/2012. Un criterio utile, in assenza di indicazioni, per individuare tutte le componenti oggetto di «congelamento», potrebbe essere quello di far riferimento solo agli elementi caratterizzati da fissità e continuità e non già a quelli di carattere straordinario e/o periodico.

Ove si abbracciasse questa tesi dovrebbe riconoscersi un differente trattamento agli emolumenti conferiti a titolo di produttività e lavoro straordinario, diversamente che per gli aumenti contrattuali o per gli scatti di anzianità, atteso che tali componenti, suscettibili di variazione e non costituendo elementi fissi del trattamento economico del lavoratore, potrebbero ritenersi svincolati dall'applicazione normativa de qua.

Questa interpretazione, tuttavia, può far emergere qualche perplessità nella misura in cui il legislatore (non casualmente) adopera il termine complessivo, riferendosi al trattamento economico. Sarebbe, quindi, legittimo chiedersi se la norma abbia inteso riferirsi alla retribuzione, nel complesso riferita, senza discernere tra componenti fisse e componenti variabili e/o legate ad eventi occasionali e straordinari.

L'unico dato certo cui ancorarsi è che le società strumentali, ove la scelta dell'ente locale sia quella di attendere la scadenza naturale prevista nel contratto di servizio, incontreranno serie difficoltà operative attesi gli stretti margini in cui sono state circoscritte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Tasse e risparmio.** Dal 1° marzo il prelievo sulle azioni, da luglio sui prodotti derivati

## Una Tobin Tax con troppi varchi

Valentino Tamburro

Dal 1° marzo la compravendita di azioni e dal 1° luglio la compravendita di strumenti finanziari derivati - qualora abbiano ad oggetto, ovvero abbiano come sottostante, titoli relativi a società aventi la sede legale in Italia - saranno assoggettate alla Tobin Tax. Le modalità sono differenziate in base: al tipo di operazione; alla durata; al tipo di titolo; ai soggetti che effettuano l'operazione; al mercato in cui avviene l'operazione; all'anno in cui avviene l'operazione.

Il fattore comune che lega le varie operazioni è quello relativo alla scadenza del versamento dell'imposta. La regola generale è

che il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si realizza il presupposto d'imposta. Il Dm del Mef del 21 febbraio 2013 ha previsto un differimento al 16 luglio 2013 per il versamento della To-

bin Tax relativa alle operazioni su azioni effettuate nel periodo marzo-maggio 2013.

I soggetti responsabili del versamento dell'imposta sono generalmente le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'articolo 18 del Tuf, che intervengono nell'esecuzione delle operazioni assoggettabili all'imposta. Per le operazioni over the counter, qualora vi sia l'intervento di un notaio, che interviene nella formazione ovvero nell'autenticazione dell'atto di compravendita, sarà quest'ultimo il responsabile del versamento d'imposta. Il contribuente è quindi responsabile del versamento dell'imposta solo in via residuale, ma

può essere chiamato dall'amministrazione finanziaria al versamento dell'imposta qualora il soggetto responsabile non ottempererà all'obbligo di versamento.

L'aliquota della Tobin Tax, relativa alle operazioni di compravendita di azioni quotate nei mercati regolamentati, per il 2013 è pari allo 0,12% del valore nominale dei titoli, qualora l'operazione di acquisto e successiva rivendita si svolga in un intervallo di tempo superiore a un giorno.

Al fine di eludere il peso dell'imposta, gli "speculatori", soggetti alla sua applicazione nella fase di acquisto delle azioni, potrebbero rivedere il valore della loro funzione obiettivo incrementando-

la di una percentuale pari a quella della Tobin Tax, "traslando" così l'onere dell'imposta sull'acquirente. Al contrario, nel caso in cui il risultato di un'operazione di compravendita di azioni fosse negativo, alla minusvalenza si aggiungerebbe l'onere fiscale della Tobin Tax, che inciderebbe per ben due volte, non essendo deducibile fiscalmente ai fini della determinazione della minusvalenza. Si potrebbe pertanto parlare di un'imposta sulla "sfortuna" dell'operatore finanziario, piuttosto che sulla sua qualità di speculatore, in quanto, infatti, coloro che operano intra-day non sono colpiti dall'imposta. Con riferimento all'imposta che colpisce le operazioni ad alta frequenza, anche se effettuate intra-day, l'articolo 12 del Dm prevede che tali operazioni siano soggette alla Tobin Tax qualora l'intervallo tra l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva

modifica o cancellazione del medesimo ordine, non sia superiore al mezzo secondo. Trattandosi di un algoritmo informatico, gli operatori potrebbero modificare tale intervallo, portandolo ad esempio ad un secondo, ed evitando così l'applicazione dell'imposta, senza perdere la qualifica di "speculatore".

Una nota positiva merita il comma 2 dell'articolo 9 del Dm, che prevede che, qualora il valore nominale degli strumenti finanziari derivati risulti amplificato a causa dell'effetto leverage, il valore nominale del derivato da sottoporre ad imposizione deve essere moltiplicato per l'effetto leva. Si evita così che gli operatori, ovvero coloro che si occupano dell'emissione di strumenti finanziari, possano eludere l'imposta, incrementando l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con un forte effetto leva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Corte Ue.** Gli effetti sul regime precedente al 2003

## Conferimento d'azienda a rischio discriminazione

Riccardo Michelutti

La sentenza della Corte di giustizia Ue (CgUe) del 19 dicembre 2012, nella causa C-207/11 su un conferimento di azienda intra-Ue del 2000 da parte di una società residente in Italia, ha sancito la conformità alla direttiva fusioni (434/90/CEE) del vincolo di appostazione della plusvalenza da conferimento in una riserva in sospensione di imposta, tassabile in caso di distribuzione ai soci. Un vincolo presente nel Dlgs 544/92 ed eliminato dalla riforma Tremonti del 2003.

Secondo la CgUe, la compatibilità con la direttiva fusioni deriva da un lato dall'assenza di prescrizioni in merito al valore fiscale della partecipazione in capo alla società conferente, che consente margini di discrezionalità agli Stati membri a condizione di non pregiudicare il differimento d'imposta sulla plusvalenza da conferimento, dall'altro lato dalla necessità di evitare pregiudizi erariali a fronte dell'allora vigente regime del credito di imposta sui dividendi. La conclusione della CgUe si presta

ad alcune osservazioni critiche. In primis, appare fondato dubitare che la creazione di un presupposto di imposizione distinto dal realizzato della partecipazione da parte del conferente (quale quello della distribuzione ai soci), pur non trovando ostacoli nel dato letterale della direttiva, sia misura proporzionata rispetto all'obiettivo di tutela erariale.

Con l'introduzione dei conferimenti di azienda in doppia sospensione di imposta (articolo 4, Dlgs 358/97), accompagnata dalla mo-

dulazione del credito di imposta sui dividendi in base alle imposte assolate dalla società distributrice, le ragioni erariali risultavano adeguatamente presidiate dalla mancata concessione del credito di imposta in caso di monetizzazione da parte dei soci della plusvalenza da conferimento, non tassata in capo alla società distributrice. In tale contesto, il regime di doppia sospensione di imposta veniva assicurato prevedendo il "doppio binario" tra i valori contabili (più alti) e i valori fiscali (invariati) mediante un'apposita variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, affidando così il recupero a tassazione soltanto al successivo realizzazione della partecipazione nella conferitaria (risoluzione 82/2000).

Del resto, l'articolo 9 della direttiva, mediante il rinvio al precedente articolo 4, ha una formulazione

normativa del tutto simile a quella dell'articolo 8 in materia di scambio di azioni. Per quest'ultima operazione, l'agenzia delle Entrate, tornando sui suoi passi (risoluzione 190/2000), ha riconosciuto con la risoluzione 159/2003 che la neutralità fiscale non doveva subire alcun condizionamento di natura contabile. Sebbene formalmente il presupposto di tassazione in caso di distribuzione della riserva in sospensione sia distinto e successivo al realizzato della plusvalenza da conferimento, sul piano sostanziale tale vincolo introduce un condizionamento di natura contabile alla piena neutralità dell'operazione. In primo luogo la riserva, derivando dalla differenza tra valori contabili e non già fiscali, può ben essere di ammontare diverso rispetto alla plusvalenza non tassata. Inoltre, nel caso di riduzione di valore della partecipazione, la tassazione del-

la riserva in sede di distribuzione comporta un aggravio impositivo rispetto al realizzato dell'attivo, in contrasto con il sistema del riporto dell'imposizione della direttiva.

Il vincolo della riserva appare non solo contrario alle finalità della direttiva, che mira ad evitare possibili penalizzazioni fiscali rispetto alle analoghe operazioni domestiche, ma integra anche una violazione del diritto primario in quanto misura discriminatoria rispetto alle fattispecie interne. In conclusione, anche qualora non fosse ravvisabile, in base ad un approccio formalistico, un aperto contrasto con la direttiva fusioni, appare comunque innegabile l'ingiustificato trattamento discriminatorio che veniva riservato fino al 2003 ai conferimenti intra-Ue rispetto alle omologhe operazioni interne disciplinate dall'articolo 4 del Dlgs 358/97.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.formazione.ilssole24ore.com

**24 ORE FORMAZIONE**

## E-COMMERCE E BUSINESS ONLINE

L'innovazione digitale nei modelli di Business

Master di Specializzazione - 8 weekend non consecutivi  
Milano, dal 7 giugno 2013 - 3ª edizione

In collaborazione con: **netcomm**

Brochure e scheda d'iscrizione  
[WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM](http://WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM)

Servizio Clienti  
Tel. 02 5861.1867  
Fax 02 7094.9801  
info@formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi  
Milano - via Morita Rossa, 91  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 22 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008